

Roma, 2 luglio 2019

**Circolare n. 124/2019**

**Oggetto: Autostrade – Riduzione compensata pedaggi autostradali 2018 – Termine del 17 luglio – Delibera CCAA n.4/2019 su G.U. n.152 dell’1.7.2019.**

Con la delibera indicata in oggetto il Comitato Centrale dell’Albo Autotrasportatori ha deciso i criteri e le modalità per la presentazione da parte delle imprese di trasporto merci delle domande di riduzione compensata dei pedaggi autostradali relativi ai transiti del 2018.

Le istanze possono essere presentate a pena di inammissibilità in via telematica attraverso l’applicativo pedaggi del sito dell’Albo ([www.alboautotrasporto.it](http://www.alboautotrasporto.it)) e secondo le seguenti tempistiche.

**Prenotazione:** dalle ore 9.00 di martedì 2 luglio fino alle ore 14.00 di mercoledì 17 luglio.

**Presentazione:** dalle ore 9.00 di giovedì 22 agosto fino alle ore 14.00 di martedì 24 settembre.

La percentuale della riduzione è diversificata in base al volume dei transiti e alla classe ecologica dei mezzi; al massimo può raggiungere il 13 per cento per volumi di pedaggi oltre 5 milioni di euro e veicoli di categoria Euro 5 e superiori. Fermo restando il predetto limite, alle imprese che abbiano realizzato almeno il 10% del fatturato nelle ore notturne (ingresso in autostrada tra le 22,00 e le 2,00 ovvero uscita tra le 2,00 e le 6,00) spetta un’ulteriore riduzione del 10 per cento.

CLASSE VEICOLO	PERCENTUALE RIDUZIONE PER FATTURATO (fatturato in migliaia di euro)				
	da 200 a 400	da 400 a 1.200	da 1.200 a 2.500	da 2.500 a 5.000	oltre 5.000
Euro V e sup.	5	7	9	11	13
Euro IV	2	4	6	8	9
Euro III	1	2	3	4	5

Si rammenta che possono fare istanza di riduzione le imprese di autotrasporto merci in conto terzi regolarmente iscritte all’Albo e in conto proprio titolari di licenza, loro cooperative e consorzi, nonché imprese in conto terzi e in conto proprio appartenenti ad altri Stati UE. Per poter presentare domanda è necessario aver sostenuto un costo in pedaggi pari almeno a 200 mila euro. Nel caso di adesione a consorzi e cooperative l’istanza di riduzione deve essere effettuata dall’organismo collettivo con riferimento al fatturato globale.

I ristorni sono riconosciuti sui pedaggi pagati con la riscossione differita per i transiti effettuati con veicoli ecologici appartenenti alle categorie autostradali B 3, 4 e 5 (furgoni, autocarri, autotreni e autoarticolati).

Qualora l’ammontare delle riduzioni richieste risulti superiore alle risorse disponibili, pari attualmente a 146 milioni di euro, il Comitato Centrale dell’Albo provvederà a rideterminare le percentuali di riduzione.

Daniela Dringoli  
Codirettore

Per riferimenti confronta circ.re n. [192/2018](#)  
Allegato uno  
D/d

G.U. n.152 dell'1.7.2019.

**MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI**

**DELIBERA 26 giugno 2019**

**Disposizioni relative alla riduzione compensata dei pedaggi autostradali per transiti effettuati nell'anno 2018. (Delibera n. 4/2019).**

**IL PRESIDENTE DEL COMITATO CENTRALE**

per l'Albo nazionale delle persone fisiche e giuridiche che esercitano l'autotrasporto di cose per conto di terzi

Visto il decreto-legge 28 dicembre 1998, n. 451, convertito con legge 26 febbraio 1999, n. 40, ed in particolare l'art. 2, comma 3, che assegna al Comitato centrale per l'Albo degli autotrasportatori risorse da utilizzare per la protezione ambientale e per la sicurezza della circolazione, anche con riferimento all'utilizzo delle infrastrutture;

Visto l'art. 45 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, che, a decorrere dall'anno 2000, rende strutturali le misure previste dalle disposizioni normative teste' citate;

Visto il capitolo di spesa 1330 dello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti denominato «Somme assegnate al Comitato centrale per l'Albo degli autotrasportatori» sul quale sono iscritte le risorse finanziarie, di volta in volta definite dalle leggi di revisione della spesa pubblica in termini di modifiche, integrazioni e/o riduzioni dell'iniziale stanziamento;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 31 dicembre 2018 «Ripartizione in capitoli delle unita' di voto parlamentare relative al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e per il triennio 2019-2021», che prevede l'iscrizione, per l'anno 2019, di euro 8.541.587 sul capitolo 1330 PG 1 dello stato di previsione della spesa del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;

Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 6 giugno 2019, n. 231 che, ai sensi dell'art. 1, comma 150, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, prevede la ripartizione per il corrente anno 2019, delle risorse recate dal medesimo articolo e l'utilizzazione di euro 140.000.000,00 per le misure inerenti la sicurezza della circolazione, di cui all'art. 45, comma 1, lettera c), della legge 23 dicembre 1999, n. 488, da assegnare al Comitato centrale per l'Albo nazionale degli autotrasportatori;

Vista la direttiva del Ministro n. 220/2017 del 20 aprile 2018 con la quale, tra l'altro, e' stato stabilito che si provvedera' alla destinazione dei fondi per le riduzioni dei pedaggi autostradali relativi all'anno 2018 a valere sulle risorse finanziarie disponibili per l'anno finanziario 2019» e con la quale sono stati definiti i criteri e le entita' percentuali delle riduzioni compensate dei pedaggi autostradali da corrispondere, per i transiti effettuati nel 2017, ai soggetti aventi titolo;

Vista la direttiva del Ministro n. RD 252 del 21 giugno 2019 con la quale, tra l'altro, e' stato disposto che il Comitato utilizzi le risorse finanziarie iscritte sul capitolo 1330 per l'anno 2019 per la copertura delle riduzioni compensate dei pedaggi autostradali, pagati per i transiti effettuati nell'anno 2018 dalle imprese con sede nell'Unione europea che effettuano autotrasporto di cose, delle relative spese di procedura nonche' del contenzioso pregresso, per un importo pari a euro 146.041.587,00;

Vista la delibera n. 3 del 26 giugno 2019 si e' provveduto alla destinazione delle risorse finanziarie iscritte sul capitolo 1330 per l'anno 2019 nei termini ivi indicati cui si rinvia per brevita';

Considerato altresì con la predetta direttiva e' stato disposto che il Comitato provveda alla rideterminazione definitiva della riduzione sulla base delle risorse finanziarie a tale scopo effettivamente disponibili all'atto dell'assunzione dell'impegno di spesa;

Considerato che dall'anno 2015 e' disponibile ed operativo sul sito internet [www.alboautotrasporto.it](http://www.alboautotrasporto.it) un apposito applicativo informatico finalizzato alla proposizione delle domande per il conseguimento della riduzione compensata dei pedaggi autostradali ed all'espletamento della relativa procedura;

Considerato che, a tale fine, occorre stabilire i criteri, le modalita' ed i termini per l'esperimento della predetta procedura;

Delibera:

## TITOLO I

### Disposizioni comuni

1. Le imprese, le cooperative a proprieta' indivisa, i consorzi, le societa' consortili ed i raggruppamenti, come meglio definiti al punto 5, possono richiedere il beneficio della riduzione compensata di cui alla legge 26 febbraio 1999, n. 40 per i costi sostenuti per i pedaggi autostradali in relazione ai transiti effettuati a partire dal 1° gennaio 2018 e fino al 31 dicembre 2018, con veicoli, posseduti a titolo di proprieta' o disponibilita' ed adibiti a svolgere servizi di autotrasporto di cose, che appartengono alla classe ecologica Euro III, Euro IV, Euro V, Euro VI o superiore/o alimentazione alternativa od elettrica e che rientrano, quanto a sistema di classificazione per il calcolo del pedaggio, nelle classi B, 3, 4 o 5 se basato sul numero degli assi e della sagoma dei veicoli stessi oppure nelle classi 2, 3 o 4, se volumetrico. La riduzione compensata e' commisurata al valore del fatturato annuale relativo ai predetti costi sostenuti per i pedaggi autostradali purché pari almeno a € 200.000,00 secondo quanto indicato al punto 6.

2. In nessun caso la riduzione compensata puo' essere superiore al 13% del valore del fatturato annuo.

3. Fermo restando il predetto limite del 13%, i costi di cui al punto 1 sono soggetti ad una ulteriore riduzione compensata, parimenti commisurata al volume del fatturato annuale, qualora effettuati nelle ore notturne, con ingresso in autostrada dopo le ore 22,00 ed entro le ore 2,00 ovvero uscita prima delle ore 6,00. Tale riduzione spetta ai soggetti di cui al punto 5, che abbiano realizzato almeno il 10% del fatturato aziendale relativo al predetto costo per i pedaggi nelle predette ore notturne secondo le modalita' indicate al punto 7. Qualora una cooperativa, un consorzio, una societa' consortile di cui al punto 5, lettera b) o un raggruppamento, di cui al punto 5, lettere c), d), e) non soddisfi tale ultima condizione, le singole imprese ad esso aderenti, che abbiano comunque realizzato almeno il 10% del proprio fatturato nelle sopraccitate ore notturne, possono beneficiare dell'ulteriore riduzione compensata, purché le cooperative, il consorzio, le societa' consortili o i raggruppamenti a cui le stesse afferiscono, forniscano i dati necessari per l'elaborazione dei pedaggi notturni delle suddette imprese.

4. Le predette riduzioni compensate sono concesse esclusivamente per i pedaggi a riscossione differita mediante fatturazione e vengono applicate, da ciascuna delle societa' che gestisce i sistemi di pagamento differito dei pedaggi, sulle fatture intestate ai soggetti aventi titolo alla riduzione.

5. Le riduzioni compensate dei pedaggi autostradali possono essere richieste dai soggetti che, alla data del 31 dicembre 2017 ovvero nel corso dell'anno 2018:

a) quali imprese, risultavano iscritte all'Albo nazionale delle persone fisiche e giuridiche che esercitano l'autotrasporto di cose per conto di terzi di cui all'art. 1 della legge 6 giugno 1974, n. 298;

b) quali cooperative aventi i requisiti mutualistici, di cui all'art. 26 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577 e successive modificazioni, oppure quali consorzi o quali societa' consortili costituiti a norma del libro V, titolo X, capo I, sez. II e II-bis del codice civile, aventi nell'oggetto l'attivita' di autotrasporto, risultavano iscritti al predetto Albo nazionale degli autotrasportatori;

c) quali imprese di autotrasporto di merci per conto di terzi oppure quali raggruppamenti aventi sede in uno dei Paesi dell'Unione europea risultavano titolari di licenza comunitaria rilasciata ai sensi del regolamento CE 881/92 del 26 marzo 1992;

d) quali imprese oppure quali raggruppamenti aventi sede in Italia esercenti attivita' di autotrasporto in conto proprio risultavano titolari di licenza in conto proprio di cui all'art. 32 della legge 6 giugno 1974 n. 298;

e) quali imprese oppure quali raggruppamenti aventi sede in altro Paese dell'Unione europea, esercitavano l'attivita' di autotrasporto in conto proprio.

I soggetti di cui alle lettere a) e b), iscritti all'Albo nazionale degli autotrasportatori successivamente al 1° gennaio 2018, possono richiedere le riduzioni soltanto per i viaggi effettuati dopo la data di tale iscrizione. I soggetti di cui alle lettere c) e d), titolari delle licenze ivi previste successivamente al 1° gennaio 2018, possono richiedere le riduzioni soltanto per viaggi effettuati dopo la data di rilascio di dette licenze.

6. La riduzione di cui al punto 1 e' calcolata, in ragione dei diversi scaglioni di fatturato globale annuo, sulla base della classe ecologica (Euro) del veicolo e della relativa percentuale di riduzione, secondo i valori di seguito indicati:

Fatturato (in euro)	Classe veicolo	Percentuale riduzione (%)
200.000-400.000	Euro V o superiore o con alimentazione alternativa	5
	Euro IV	2
	Euro III	1
400.001-1.200.000	Euro V o superiore o con alimentazione alternativa	7
	Euro IV	4
	Euro III	2
1.200.001-2.500.000	Euro V o superiore o con alimentazione alternativa	9
	Euro IV	6
	Euro III	3
2.500.001-5.000.000	Euro V o superiore o con alimentazione alternativa	11
	Euro IV	8
	Euro III	4
Oltre 5.000.000	Euro V o superiore o con alimentazione alternativa	13
	Euro IV	9
	Euro III	5

7. L'ulteriore riduzione compensata di cui al punto 3 e' pari al 10% dei valori percentuali riportati nella tabella di cui al punto 6, calcolata sul fatturato relativo ai pedaggi notturni. Resta fermo il limite del 13% di cui al punto 2.

8. Per i richiedenti che si sono avvalsi dei sistemi di pagamento automatizzato di pedaggi a riscossione differita dopo il 1° gennaio 2018, le predette riduzioni sono applicate a decorrere dalla data di utilizzo del predetto servizio.

9. Nel caso in cui l'ammontare complessivo delle riduzioni applicabili risultasse superiore alle disponibilita', il Comitato stesso provvede al calcolo del coefficiente determinato dal rapporto tra lo stanziamento disponibile e la somma complessiva delle riduzioni richieste agli aventi diritto. Analogamente il Comitato centrale provvede al ricalcolo dei coefficienti di riparto qualora l'ammontare complessivo delle riduzioni relative alle domande presentate, calcolato come da disposizioni di cui ai precedenti punti 6 e 7 non pervenga a saturare l'ammontare disponibile. Tale coefficiente, applicato alle percentuali di riduzione, fornisce il valore aggiornato delle percentuali stesse.

10. Il fatturato annuale di cui al punto 1, a cui vanno commisurate le riduzioni compensate dei pedaggi, e' calcolato sulla base dell'importo dei costi sostenuti per i pedaggi autostradali di cui al medesimo punto 1, per i quali le societa' concessionarie abbiano emesso fattura entro il 30 aprile 2019.

11. Le societa' concessionarie danno seguito ai rimborsi ai

soggetti aventi titolo, secondo le modalita' previste dalle convenzioni stipulate tra le stesse societa' e il Comitato centrale.

## TITOLO II

### Presentazione domande

12. Il procedimento utile a richiedere il beneficio di riduzione compensata dei pedaggi autostradali di cui al punto 1 e' esperibile, a pena di irricevibilita', attraverso l'apposito applicativo «pedaggi» presente sul Portale dell'Albo nazionale degli autotrasportatori e raggiungibile all'indirizzo internet <https://www.alboautotrasporto.it/web/portale-albo/servizio-gestione-pedaggi> A tal fine e' necessario preliminarmente registrarsi allo stesso Portale attraverso la procedura attivabile dall'indirizzo <https://www.alboautotrasporto.it/web/portale-albo/iscriviti>

13. Le attivita' attraverso le quali l'utente deve utilizzare il predetto applicativo «pedaggi» devono essere conformi alle istruzioni ed alle modalita' indicate nel manuale scaricabile dal medesimo link dell'applicativo al quale integralmente si rinvia. Tali istruzioni e modalita' sono di seguito definite «operazioni».

14. Il procedimento utile a richiedere il beneficio di riduzione compensata dei pedaggi autostradali di cui al punto 1 si articola in due fasi:

fase 1 - prenotazione della domanda;

fase 2 - inserimento dei dati relativi alla domanda e firma ed invio della domanda.

E' possibile l'accesso alla fase 2 - inserimento della domanda e firma ed invio della domanda - esclusivamente ai soggetti che hanno precedentemente esperito, entro i termini perentori di cui al punto 26, lettera a), la fase 1 - prenotazione della domanda.

15. Nella fase 1 - prenotazione della domanda il soggetto richiedente inserisce, eseguendo le opportune «operazioni», i propri dati identificativi e quelli relativi ai codici cliente a se' imputabili, come rilasciati dalla societa' di gestione dei pedaggi.

16. Successivamente alla chiusura della fase 1, i dati acquisiti sono inviati alla societa' di gestione dei pedaggi che, in relazione a ciascun codice cliente indicato con la prenotazione, rilascia i relativi codici supporto di rilevazione dei transiti ad essi abbinati.

17. Dall'apertura del termine di avvio della fase 1 - prenotazione della domanda, di cui al punto 26, lettera a), e fino all'apposizione della firma digitale ed invio della domanda, e quindi entro e non oltre lo scadere del termine di cui alla fase 2 - firma ed invio della domanda di cui al punto 26, lettera b), il soggetto richiedente procede:

a) qualora sia una cooperativa, un consorzio, una societa' consortile di cui al punto 5, lettera b), o un raggruppamento, di cui al punto 5, lettere c), d) o e), a caricare nell'applicativo ed inviare, con le opportune «operazioni», i dati relativi alla composizione rispettivamente della cooperativa, del consorzio, della societa' consortile o del raggruppamento, attraverso la funzione «anagrafica del raggruppamento», fino ad indicare ciascuna impresa singola afferente - direttamente o indirettamente - al richiedente stesso;

b) in relazione a ciascun veicolo indicato nella domanda, a caricare nell'applicativo ed inviare, con le opportune «operazioni», i dati relativi alla targa ed alla classe ecologica. Si ricorda che tali dati devono essere indicati sia per i veicoli immatricolati in Italia che per quelli immatricolati all'estero, avendo cura, in tal caso, di specificare lo Stato che ha rilasciato la targa e, se trattasi di Stato non appartenente all'Unione europea, di caricare con le opportune «operazioni» ed in corrispondenza di ciascuna targa, file formato .pdf della relativa carta di circolazione;

c) in relazione a ciascuna targa di veicolo indicata nella domanda per la quale non sia stata emessa una carta di circolazione in favore del medesimo soggetto richiedente oppure, se ne ricorre il caso, di una delle imprese indicate nell'«anagrafica del raggruppamento» di cui alla lettera a) precedente, ad indicare ed inviare al sistema, attraverso le opportune «operazioni», il titolo per il quale detti veicoli sono in disponibilita' presso la propria impresa, ovvero, se ne ricorre il caso, presso una delle imprese indicate nell'«anagrafica del raggruppamento»;

Tali «operazioni» sono di competenza del richiedente e sono utili a definire il database di riferimento con il quale saranno confrontati i dati inseriti nel file della domanda. Si raccomanda pertanto di procedere a tali «operazioni» con ogni sollecitudine, fermo restando che, se necessario, i dati cosi' inseriti nel sistema potranno essere modificati e/o integrati fino al momento di apposizione della firma

digitale sulla domanda stessa.

18. Sui dati così acquisiti, l'applicativo informatico del Portale dell'Albo procede:

a) in relazione a ciascuna targa di veicolo immatricolato in Italia, indicata nel file relativo alle targhe, alla verifica della classe ecologica ivi dichiarata con quella risultante nell'Archivio nazionale dei veicoli (ANAV) presente presso il CED della Motorizzazione. In caso di discordanza tra il dato dichiarato e quello presente nel predetto Archivio, ai fini della procedura in parola è tenuto in considerazione il secondo;

b) in relazione a ciascuna targa di veicolo immatricolato in Italia, indicata nella domanda, alla verifica dell'esistenza nell'ANAV di una carta di circolazione emessa in favore di un soggetto esercente attività di autotrasporto di cose in conto proprio o in conto terzi. Nel caso di cui al punto 17, lettera a), la ricerca è effettuata con riferimento a ciascuna delle imprese indicate nell'anagrafica del raggruppamento;

c) in relazione a ciascuna targa di veicolo immatricolato in Italia, indicato nella domanda, per il quale, ai sensi della lettera b) precedente, non sia stata trovata una carta di circolazione, alla verifica dell'esistenza, nei dati inseriti dal richiedente, di una dichiarazione, resa ai sensi del punto 17, lettera c), del titolo in forza del quale detti veicoli sono in disponibilità del soggetto richiedente medesimo o, se ne ricorre il caso, di una delle imprese indicate nell'«anagrafica del raggruppamento»;

d) in relazione a ciascuna targa estera di veicolo indicata nella domanda:

d.1). se la targa è stata emessa da uno Stato appartenente all'Unione europea: alla verifica della classe ecologica ivi dichiarata con quella risultante nel Registro UE EUCARIS accessibile tramite il CED della Motorizzazione. In caso di discordanza tra il dato dichiarato e quello presente nel predetto Registro, ai fini della procedura in parola è tenuto in considerazione il secondo;

d.2). se la targa è stata emessa da uno Stato non appartenente all'Unione europea: alla verifica che, in corrispondenza di ciascuna, sia stato caricato il file formato .pdf della relativa carta di circolazione.

19. Qualora, all'esito dell'elaborazione da parte del sistema informatico del Portale dell'Albo dei file di cui al punto 17, secondo le procedure di cui al punto 18, in relazione ad una o più targhe di veicoli non risulti presente alcuna carta di circolazione e non sia stata resa alcuna dichiarazione ai sensi del punto 17, lettera c), e/o risultino targhe errate o inesistenti, e/o targhe emesse da Stati non appartenenti all'Unione europea per i quali non sia stato caricato il file .pdf della carta di circolazione, il predetto sistema informatico restituisce al richiedente un report delle anomalie, nel quale le casistiche su esposte sono puntualmente evidenziate. Il sistema segnala un'anomalia anche qualora, per qualunque ragione, un veicolo con targa emessa da uno Stato appartenente all'Unione europea non sia rinvenuto presso il registro EUCARIS o non ne sia stata rilevata la classe ecologica: in tal caso, il richiedente tramite le consuete «operazioni», ed in corrispondenza di ciascuna targa non ritrovata, deve caricare il file .pdf della relativa carta di circolazione. Il processo di correzione delle anomalie, invio dei file modificati e/o integrati e restituzione degli esiti da parte del sistema informatizzato del Portale dell'Albo può ripetersi anche più di una volta e comunque fino al momento di sottoscrizione con la firma digitale della domanda ed invio della stessa, entro e non oltre lo scadere del termine della fase 2 - inserimento dei dati relativi alla domanda e firma ed invio della domanda, di cui al punto 26 lettera b).

20. La fase 2 - inserimento dei dati relativi alla domanda e firma ed invio della domanda consiste nelle attività di inserimento dei dati della domanda nel relativo file, previo abbinamento dei codici supporto di rilevazione dei transiti, rilasciati da Telepass a seguito della conclusione della fase 1 - prenotazione della domanda, ed esposti dal sistema informatico dell'Albo, con i dati relativi ai veicoli a tal fine utilizzati. Tale «operazione» è di competenza del richiedente.

21. Il file della domanda, debitamente compilato ed ancora privo della firma digitale, può quindi, attraverso le opportune «operazioni», essere inviato al sistema informatizzato del Portale dell'Albo al fine di verificare la congruenza dei dati inseriti nella domanda stessa con quelli previamente acquisiti e/o modificati nei data-base di riferimento, a seguito delle operazioni di cui ai punti 17 e 18. Qualora si presentino incoguenze, il sistema segnalerà le anomalie di cui al punto 19, alle quali potrà aggiungersi la casistica di codici supporto di rilevazione dei transiti per i quali non sia stato indicato alcun abbinamento con i dati relativi alla

targa di veicoli a tal fine utilizzati e/o tale abbinamento non sia andato a buon fine. Nel caso di segnalazione di anomalie, l'istante dovrà procedere in relazione alle stesse come da istruzioni sub punti 16 e 17 e, se del caso, dovrà coerentemente, correggere i dati inseriti nella domanda.

22. Lo scambio di file di cui ai punti 20 e 21 può ripetersi anche più di una volta. I dati per i quali, all'atto dell'apposizione della firma digitale, non siano state sanate le anomalie esposte nel report, sono automaticamente esclusi dal calcolo della riduzione compensata dei pedaggi autostradali in parola.

23. La fase 2 su descritta si conclude con l'apposizione della firma e l'invio della domanda, entro il termine ultimo perentorio di cui al punto 26, lettera b), attraverso le seguenti attività:

a) apposizione della firma digitale del titolare, ovvero del legale rappresentante del soggetto richiedente, ovvero di persona ad uopo delegata, sul documento informatico (file access) definitivamente compilato. A tal fine è quindi necessario che il richiedente si doti dell'apposito kit per la firma digitale (smart card) distribuito dai certificatori abilitati iscritti nell'elenco pubblico previsto dall'art. 29, comma 1, del decreto legislativo n. 82 del 2005. L'apposizione della firma digitale con le predette modalità determina il completamento della domanda che, da tale momento, assume valore legale con le conseguenti responsabilità previste dall'art. 76 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000, in caso di dichiarazioni mendaci e di falsità in atti;

b) invio del documento di cui alla lettera a), debitamente firmato digitalmente, al sistema informatico del Portale dell'Albo.

Tali «operazioni» sono di competenza del richiedente. Dall'inosservanza anche di una sola delle stesse deriva l'irricevibilità della domanda di ammissione al beneficio di riduzione compensata dei pedaggi autostradali in parola.

24. Attraverso la sottoscrizione digitale, ai sensi dell'art. 13 del decreto legislativo n. 196 del 2003, l'autore autorizza il Comitato centrale e le società di gestione dei pedaggi Autostrade per l'Italia Spa e Telepass Spa, al trattamento dei propri dati personali, al fine di consentire la lavorazione delle domande per il riconoscimento del beneficio richiesto.

25. La presentazione della domanda richiede l'assolvimento dell'imposta di bollo tramite pagamento con bollettino postale sul c/c 4028 (specifico per l'autotrasporto). Per dare evidenza di tale adempimento il richiedente ne inserisce negli appositi campi predisposti dal sistema informatico del Portale dell'Albo gli estremi: data di effettuazione ed identificativo dell'ufficio postale. La ricevuta del predetto pagamento deve essere conservata dal richiedente, e non inoltrata al Comitato centrale, per essere esibita, su richiesta di quest'ultimo, per le opportune verifiche. Nel caso di mancato pagamento della imposta di bollo in parola, il Comitato centrale inoltra opportuna segnalazione all'ufficio dell'Agenzia delle entrate territorialmente competente in ragione della sede del soggetto richiedente.

26. I termini del procedimento per richiedere il beneficio della riduzione compensata dei pedaggi autostradali di cui al punto 1, a pena di inammissibilità sono stabiliti per ciascuna fase come di seguito:

a) fase 1 - prenotazione della domanda: dalle ore 9,00 del 2 luglio 2019 e fino alle ore 14,00 del 17 luglio 2019;

b) fase 2 - inserimento dei dati relativi alla domanda e firma ed invio della domanda: dalle ore 9,00 del 22 agosto 2019 e fino alle ore 14,00 del 24 settembre 2019.

27. L'adozione della presente delibera è stata autorizzata dal Comitato centrale nella seduta del 29 maggio 2019.

La presente delibera è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed è applicabile a decorrere dal giorno 2 luglio 2019.

Roma, 26 giugno 2019

Il Presidente: Di Matteo